QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXXI n° 07 15 Aprile 2024

IN QUESTO NUMERO

1. **Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. - Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.**
2. **Chiusura pomeridiana uffici di Confagricoltura Bologna.**
3. **Credito di imposta 5.0.**
4. **Reddito di lavoro dipendente - novità 2024. Circolare Agenzia delle Entrate.**

*****



1) Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. - Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale è convocata, in prima convocazione, per il 29 aprile 2024 alle ore 06:00 e in seconda convocazione, per **martedì 7 maggio 2024, alle ore 10.00** (presso la Sala Riunioni di Confagricoltura Bologna, Via B. Tosarelli, n. 155, Villanova di Castenaso - Bo) l'**Assemblea Generale Ordinaria dei Soci** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno::

- *Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- *Varie ed eventuali*

Il Presidente

Gianni Tosi

Immobiliare
Confagricoltura Bologna s.r.l.

*****



2) Chiusura pomeridiana uffici di Confagricoltura Bologna.

Informiamo gli Associati che
dal 2 di aprile al 13 agosto p.v. i nostri uffici resteranno chiusi al pubblico nei pomeriggi di martedì e giovedì, sia come ricevimento in presenza che come linee telefoniche.

Per le sole emergenze i soci potranno contattare i funzionari ai cellulari.

I messaggi lasciati nelle segreterie dei numeri diretti, nei pomeriggi di chiusura, verranno ascoltati il mattino successivo ed i soci verranno prontamente richiamati.

(A. Flora)

*****



3) Credito di imposta 5.0.

Con il DL n. 19/2024, c.d. "Decreto PNRR" pubblicato sulla G.U. 2.3.2024, n. 52, è stato istituito un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell'ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici.

Con un DM di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Soggetti beneficiari

Possono accedere dell'agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.

Per poter beneficiare del credito è necessario:

- Il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- Il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse:

- le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.

L'agevolazione non riguarda gli esercenti arti e professioni.

Investimenti agevolabili

L'agevolazione spetta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):

- destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- effettuati nel 2024 e 2025;
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente:
  - una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;
    ovvero, alternativamente
  - una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

I "processi interessati" sono i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) finalizzate alla produzione di un prodotto o servizio o di una parte essenziale dello stesso.

Tra i beni di cui alla Tabella B che possono usufruire del credito d'imposta in esame rientrano altresì, se specificatamente previsti dal progetto di innovazione:

- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, sistemi o piattaforme di cui al punto precedente.

Sono compresi tra i progetti di innovazione agevolabili anche:

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Va considerato che, con riferimento all'autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, ossia:
  a. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  b. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  c. moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.
In attesa della formazione del registro in cui saranno iscritti i già menzionati moduli, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di un'apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettano i requisiti tecnici e territoriali di cui alle citate lett. a), b) e c).

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati a:

- attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui processo produttivo viene generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

Misura del credito d'imposta

La misura del credito d'imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili (art. 38 co. 7 e 8 del DL 19/2024).

Importo investimento	**Credito d'imposta Transizione 5.0**		
	Riduz. consumi energetici: dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 6% al 10% (processi)	**Riduz. consumi energetici: superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi)**	**Riduz. consumi energetici: superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi)**
Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	5%	10%	15%

Procedura per l'accesso all'agevolazione

Per l'accesso al beneficio:

- le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) le certificazioni "tecniche", unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
- il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto;

ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità che saranno definite con DM. In

- base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- l'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione "ex post";
- il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attestano:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
- ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (pena il rifiuto dell'operazione di versamento);
- decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante;
- entro il 31.12.2025.

L'ammontare non ancora utilizzato a tale data sarà utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. In ogni caso, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo effettivamente utilizzabile, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta non è soggetto:
- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Rideterminazione in caso cessione a terzi o destinazione a finalità estranee

Viene previsto il "recapture" dell'agevolazione se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:
- ceduti a terzi;
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
- nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.

In tal caso:

- il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
- il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Investimenti sostitutivi

Se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Obblighi documentali

I soggetti che fruiscono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l'agevolazione.

Cumulabilità

Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

- il bonus investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020
- il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023.

Il credito d'imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

(M. Capellani)

*****

4) Reddito di lavoro dipendente - novità 2024. Circolare Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, con propria Circolare n. 5 del 7 marzo 2024, ha diramato interessanti precisazioni circa le novità normative, entrate in vigore nel corrente anno, relative al trattamento fiscale dei redditi da lavoro dipendente in dipendenza delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) e dal cosiddetto decreto Anticipi (D.L. 145/2023).

Le predette novità sono rilevanti per il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

Vediamo gli aspetti salienti commentati dall'Agenzia.

Per il periodo di imposta 2024 - derogando al dettato di cui all'articolo 51 TUIR - la legge di bilancio prevede che non concorrano al reddito di lavoro dipendente i "*fringe benefits*" ed in specie il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati come le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori, dai datori di lavoro, nel limite di € 1.000,00 ovvero - in presenza di figli a carico - entro il limite di € 2.000,00.

La Legge di Bilancio 2024 estende il predetto più favorevole trattamento alle dazioni effettuate, da parte del datore, in connessione al pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale); ancora possono essere agevolate (erogazione diretta o rimborso) gli affitti della prima casa ovvero gli interessi dei mutui prima casa (ciò anche se il contratto di affitto o il mutuo siano in capo al coniuge o ad altri familiari); al riguardo l'Agenzia delle Entrate precisa che per "prima casa" si deve intendere l'"abitazione principale" intendendosi per tale (ex art. 12 TUIR) l'immobile ad uso abitativo, goduto in base ad un titolo idoneo (contratto di locazione o sublocazione) dal dipendente, dal coniuge o dai figli a carico alla condizione che costoro ivi abbiano la dimora abituale sostenendone le correlate spese.

Ancora l'Agenzia delle Entrate chiarisce che (per avere il dedotto miglior trattamento fiscale) per "spese per l'affitto" si dovrà intendere il canone risultante dal contratto di locazione registrato ed effettivamente corrisposto nell'anno (principio di cassa).

Relativamente alle spese viene poi precisato che godere del beneficio del rimborso (datoriale) preclude la possibilità di fruizione di ulteriori benefici (detrazione degli interessi passivi per mutui o canoni di locazione prevista per l'abitazione principale) poiché in tal caso le spese non sono effettivamente sostenute dal dipendente.

Dal punto di vista documentale si precisa ancora che il datore di lavoro dovrà acquisire (e conservare) tutta la documentazione posta a giustificazione della somma corrisposta e spesa; il datore potrà - in eventuale alternativa - conservare agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del dipendente circa le spese ammesse al rimborso ed in particolare che le spese non siano state oggetto di altra richiesta di rimborso totale o parziale presso verso altri datori di lavoro.

L'Agenzia delle Entrate commenta poi il trattamento integrativo - previsto in favore dei dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per il comparto turistico, ricettivo e termale - previsto nella percentuale del 15% dell'importo retributivo (al lordo) quando pagato in relazione a lavoro notturno o lavoro straordinario festivo.

Come si ricorderà tale norma della legge di Bilancio 2024 è reiterativa ed estende la precedente previsione del Decreto Lavoro.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della individuazione del limite reddituale indicato - e pari a 40.000 euro - si dovranno computare tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal dipendente nel 2023 anche se derivanti da attività diverse da quelle oggi previste; la circolare specifica poi

che l'agevolazione dovrà essere applicata unicamente alla retribuzione (lorda) riconosciuta dal datore per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno per le sole prestazioni effettuate dal dipendente nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.

La circolare precisa che il datore (sostituto d'imposta) corrisponde il trattamento integrativo speciale dalla prima retribuzione utile, comprendendo anche le quote di trattamento integrativo riferite a stipendi precedenti e non ancora erogate; parimenti il datore onde recuperare le somme pagate, ha facoltà di utilizzare la compensazione ex art. 17 del d.lgs. 241/1997, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate con il codice tributo "1702".

La circolare dell'Agenzia non prende viceversa posizione circa l'applicabilità della norma predetta alle prestazioni rese dai dipendenti in favore delle aziende operanti nel settore degli agriturismi.

Come già commentato su queste colonne militano, in favore della applicabilità del beneficio anche ai dipendenti delle aziende agricole agrituristiche, la ratio della norma (la mancanza di offerta di lavoratori), la assimilazione delle attività ricettive agrituristiche a quelle ordinarie (ex art. 12, D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - Codice del Turismo), la coincidenza - delle attività di alloggio e di ristorazione per aziende agricole - dei codici Ateco ordinari. Si confida quindi in un ulteriore intervento chiarificatore.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**